



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V CIVILE

Oggetto: Iva – Aliquota agevolata – Classificazione doganale –Scalda acqua solari.

19793.19

Cor. 19793

composta dai signori magistrati:

| | |
|---|-----------------------------|
| Biagio Virgilio | presidente |
| Angelina-Maria Perrino | consigliere relatore |
| Giacomo Maria Nonno | consigliere |
| Giancarlo Triscari | consigliere |
| Maria Giulia Putaturo Donati Viscido Di Nocera | consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 797 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto

da

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia

-ricorrente-

contro

s.r.l. STAES Studio Applicazioni Energia Solare, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Marco Di Gregorio e Carlo Carrese, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo in Roma, alla via Francesco Lemmi, n.

4

19793
2015

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 19 maggio 2014, n. 3303/38/14;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7 marzo 2019 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;

sentiti per l'Agenzia l'avvocato dello Stato Francesca Subrani e per la contribuente l'avv. Marco Di Gregorio.

Fatti di causa.

Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la società in epigrafe ricevette dapprima tre atti di contestazione e poi tre atti d'irrogazione di sanzioni, tutti scaturiti da avvisi di rettifica concernenti dichiarazioni doganali aventi a oggetto l'importazione, da parte della contribuente, di componenti per la realizzazione di impianti a energia solare per la produzione di acqua calda sanitaria.

Secondo l'Ufficio, difatti, la società aveva erroneamente classificato la merce sotto la voce doganale 8541409000, anziché sotto quella 8419190090 e conseguentemente aveva applicato un'aliquota ridotta del 10% in luogo di quella dovuta del 20%.

La società impugnò gli avvisi, nonché gli atti di contestazione e d'irrogazione di sanzioni e la Commissione tributaria provinciale di Roma, dopo aver riunito i ricorsi, li accolse.

Quella regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia. E, nel farlo, ha richiamato e condiviso le considerazioni della sentenza di primo grado, ossia che gli avvisi fanno parte di un gruppo più ampio, del quale i restanti, in tutto analoghi a quelli superstiti oggetto del giudizio, sono stati annullati in autotutela, che la contribuente da oltre vent'anni importava e distribuiva impianti



solari termici, applicando sempre, e senza contestazione alcuna da parte dell'Agazia, l'aliquota agevolata e che la diversa classificazione non deriva dall'accertamento di un diverso impiego dei beni, sibbene dalla mera comparazione fra le bollette doganali e le voci e i codici di nomenclatura della TARIC.

Al cospetto di questi dati, ha osservato il giudice d'appello, l'Agazia si è limitata a ripetere che la merce in questione debba essere inquadrata come scaldacqua.

Contro questa sentenza propone ricorso l'Agazia delle dogane per ottenerne la cassazione, che articola in un motivo, cui la società replica con controricorso.

Ragioni della decisione.

1.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del capitolo 84 della TARIC -voce 84191900- e del successivo capitolo 85 -voce 85414090- sostenendo che la merce in questione rientri nel novero degli "scaldacqua non elettrici a riscaldamento immediato o ad accumulazione", utili alla realizzazione di impianti autonomi ad energia solare per la produzione di acqua calda sanitaria.

Il motivo, benché ammissibile, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal sostituto procuratore generale nel corso della discussione, non implica una rivalutazione dei fatti, ma richiede la valutazione della legittimità della classificazione doganale operata, è infondato.

2.- Riferisce il giudice d'appello che l'Agazia non ha mai dubitato che la merce importata fosse utile per la realizzazione degli impianti solari; difatti anche in ricorso si sostiene che si tratti di <<semplici scaldacqua solari>>.

Ed è proprio il riferimento, sia pure ellittico, all'energia solare che esclude la correttezza della classificazione proposta dall'Agazia.

3.- La voce 8419 della nomenclatura tariffaria dell'Unione europea, così come illustrata dalle relative note esplicative, annovera gli

<<Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione>>.

4.- Di contro, quella 8541 applicata dalla contribuente si riferisce ai

<<Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati>>, con la specificazione (sub 8541 40 90) che

<<Questa sottovoce comprende cellule fotovoltaiche montate in moduli o costituite in pannelli che incorporano diodi di bypass (ma non diodi di blocco). I diodi di bypass non sono elementi che forniscono l'energia direttamente utilizzabile, ad esempio, da un motore (cfr. note esplicative del SA, voci 8501 e 8541)>>.

5.- Il tratto discriminante sta allora nell'idoneità alla produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di energia solare mediante sfruttamento dell'effetto fotovoltaico.

E la *ratio* della diversa classificazione, che si riverbera sull'applicazione dell'aliquota agevolata dell'iva, risiede nel favore per la produzione di energia pulita e rinnovabile.

6.- Nessuna violazione di legge è quindi ravvisabile nella sentenza impugnata, in cui si è appunto valorizzata l'idoneità alla

produzione di calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica.

Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi

rigetta il ricorso e condanna l'Agencia a pagare le spese, che liquida in euro 3000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfetarie, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

L'estensore

Angelina-Maria Perrino

Il presidente

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 23 LUG 2019

IL CANCELLIERE

Dott. Carlo Luca Damigi